

ALLEGATO “C” al REP. N. 79570 – RACC. N. 18377

“CENTRO EUROPEO GIOVANNI GIOLITTI PER LO STUDIO DELLO STATO”

STATUTO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art 1°) – Denominazione – Sede e durata

E’ costituita un’Associazione denominata:

“CENTRO EUROPEO GIOVANNI GIOLITTI PER LO STUDIO DELLO STATO”

L’Associazione ha sede in Dronero (CN), presso il Comune – Ufficio Segreteria; il trasferimento della sede entro il territorio del Comune di Dronero non comporterà modificazioni statutarie.

La sua durata è a tempo indeterminato

Art. 2°) – Scopo

L’Associazione è apolitica e non ha finalità di lucro. Essa persegue la promozione della cultura e la valorizzazione delle cose di interesse storico. Essa, in particolare, si propone di compiere, incoraggiare e favorire in Italia e all’estero gli studi e le ricerche sull’età giolittiana e sulla sua influenza sulle epoche successive, sulla figura dello statista italiano Giovanni Giolitti e, in generale, sullo Stato e le sue trasformazioni.

L’Associazione si propone pertanto:

- ❖ Di raccogliere ed ordinare i materiali utili per la documentazione su Giovanni Giolitti e il suo tempo e di renderli fruibili agli effetti delle attività di studio, ricerca, informazione e approfondimento critico anche con destinazione didattica e divulgativa;
- ❖ Di prestare specifica attenzione alla storia dei partiti italiani ed europei in ragione del ruolo da essi esercitato nell’evoluzione dello Stato contemporaneo; a questi effetti l’Associazione promuove la raccolta, il riordino, la conservazione e la destinazione agli studi, anche nella forma di pubblicazioni, di periodici, riviste, carte di personalità, di enti, di istituti e organizzazioni partitiche e sindacali;
- ❖ Di organizzare attività didattiche e divulgative ed in particolare corsi di formazione ed aggiornamento per docenti di ogni ordine e grado;
- ❖ Di istituire forme stabili di collaborazione con dipartimenti universitari, istituti e centri in Italia e all’estero per favorire gli scambi di informazioni di interesse comune;
- ❖ Di svolgere attività di consulenza a favore degli associati;
- ❖ Di svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l’Associazione si propone.

E’ fatto divieto ad essa di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal DLgs 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche.

Art. 3°) – Collaborazione

L’Associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti, istituti, centri ed associazioni di studio per lo sviluppo di iniziative che si inquadrano nei suoi fini.

Art. 4°) – Organi dell’Associazione

Gli organi dell’Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) I Revisori dei conti;
- e) Il Direttore generale e scientifico.

TITOLO II – SOCI

Art. 5°) – Soci

Possono far parte dell'Associazione le persone giuridiche e le persone fisiche che per la loro specifica qualificazione storica e scientifica, per la loro attività di lavoro o di studio siano interessate all'attività dell'Associazione. I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme nel rapporto associativo o delle modalità associative. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6°) – Recesso del socio

Il socio che intenda recedere dall'Associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata sei mesi prima dello scadere del periodo di tempo per il quale è associato.

TITOLO III – ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 7°) – Assemblea dei Soci

L'Assemblea ordinaria dei soci, convocata su delibera del Consiglio Direttivo non meno di venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza, si riunisce a Dronero o in altra località da indicare nell'avviso di convocazione, nel primo semestre di ogni anno, per provvedere e per deliberare sul consuntivo, sul preventivo e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del Consiglio Direttivo, ovvero su richiesta di almeno cinque Soci.

La data e l'ordine del giorno dell'Assemblea sono comunicati ai Soci per lettera raccomandata o con quegli scritti che il Consiglio Direttivo riterrà opportuni.

Art. 8) – Intervento in assemblea

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci che si trovano in regola col pagamento della quota associativa. Ciascun socio potrà rappresentare uno o più altri soci, ma non più di tre, purché munito di regolare delega scritta.

Per la costituzione legale dell'Assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti Soci che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) degli scritti.

Non raggiungendo questo numero di voti, la seduta è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione dalla prima.

Art. 9) – Delibere

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti di soci presenti o rappresentanti mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio, purché non Consigliere né Revisore.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione che nomina il Segretario. Nel caso di indisponibilità del Presidente dell'Assemblea provvederà ad eleggere tra i soci presenti il Presidente dell'assemblea stessa. Il Segretario provvede a redigere il verbale delle deliberazioni dell'Assemblea che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 10) – Assemblea straordinaria

Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del Consiglio Direttivo, oppure per domanda di tanti soci che rappresentino non meno della decima parte degli scritti.

Art. 11) – Modifiche statutarie

I soci riuniti in Assemblea possono modificare il presente Statuto e per la validità delle deliberazioni di cui al comma precedente è necessaria la presenza, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno la metà dei soci ed il consenso di tre quinti dei voti presenti o rappresentati; per le deliberazioni aventi per oggetto la modifica della sede dell'Associazione occorre il voto favorevole degli associati fondatori (Comune di Dronero e Comunità Montana Valle Maira).

TITOLO IV – CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 12) – Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da non meno di cinque membri di diritto (uno nominato dalla famiglia Giolitti, uno nominato dal Comune di Dronero ed un altro dalla Comunità Montana Valle Maira) mentre gli altri due o più verranno eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

In caso di morte o dimissione dei Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I Consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva Assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei Consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

La carica di Consigliere è gratuita.

Il consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Presidente su designazione dei soci fondatori, che dura in carica per l'intera durata del Consiglio, ed uno o più Vice Presidenti.

Art. 13) – Riunioni

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o di almeno un quarto dei Consiglieri e comunque non meno di una volta ogni quattro mesi.

Il Consiglio Direttivo può disporre al proprio interno di un Comitato Esecutivo e/o un Comitato Scientifico che affiancherà il Direttore Generale per l'attuazione delle iniziative deliberate.

Le Deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale quello del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno un quarto dei Consiglieri.

Art. 14) – Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento o l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il Consiglio:

- a) Fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutarî, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- b) Decide sugli investimenti patrimoniali;
- c) Propone l'importo delle quote annue di associazione entro il 10 dicembre di ogni anno;
- d) Delibera sull'ammissione dei Soci
- e) Decide sull'attività e le iniziative dell'Associazione e sulla collaborazione con i terzi e le relative norme e modalità;

- f) Approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo da presentare all'Assemblea dei soci;
- g) Stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
- h) Nomina e revoca dirigenti e funzionari e impiegati ed emana ogni provvedimento riguardante il personale;
- i) Conferisce e revoca procure;
- j) Nomina il Direttore generale e Scientifico;
- k) Nomina eventuali garanti culturali.

TITOLO V – PRESIDENTE

Art. 15) – Presidente

La firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al Presidente o, in sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.

Il Presidente cura la formazione del preventivo e consuntivo, convoca l'Assemblea, il Consiglio, nomina i Comitati esecutivo e scientifico ed il Direttore generale e scientifico, sentito il Consiglio direttivo; dà le disposizioni necessarie per l'attuazione delle volontà assembleari e consiliari.

TITOLO VI – DIRETTORE GENERALE E SCIENTIFICO

Art.16) – Direttore generale e scientifico

Il Direttore generale e scientifico cura l'attuazione delle volontà assembleari e consiliari godendo di ampia autonomia propositiva ed organizzativa e riferisce sul suo operato al Consiglio.

Per la sua attività fruisce di un rimborso spese.

TITOLO VII – REVISORI

Art. 17) – Revisori

Il collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario e in tutti i casi previsti dalla legge.

TITOLO VIII – SEDI PERIFERICHE

Art .18) – Sedi periferiche

Su richiesta di un significativo numero di soci o laddove si dimostri necessario, può essere costituita una sede periferica.

TITOLO IX – PATRIMONIO – BILANCIO E UTILI

Art. 19) Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

dalle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, dalle rimanenze diverse di materiali non costituenti immobilizzazioni, dalla liquidità, ai crediti al netto delle passività diverse.

L'Associazione potrà ricevere contributi, erogazioni, lasciti, donazioni, legati da Enti pubblici, da persone fisiche, società di persone, persone giuridiche ed enti diversi e provvederà alle sue necessità:

- a) Con le quote annuali di associazione;
- b) Con proventi per prestazioni di servizi vari e soci o da terzi;

Art. 20) – Bilancio e utili

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Presidente, coadiuvato dal personale amministrativo, redige il consuntivo che sottopone al Consiglio Direttivo. Quest'ultimo convoca l'Assemblea per l'approvazione.

Il consuntivo distingue le attività istituzionali da quelle connesse e riferisce sul perseguimento dell'oggetto sociale.

Ogni anno il Presidente, coadiuvato dal personale amministrativo, predispone il preventivo per l'anno successivo che sottopone per l'approvazione al Consiglio Direttivo. Quest'ultimo convoca l'Assemblea per l'approvazione entro il 10 dicembre dell'anno precedente quello cui il preventivo si riferisce.

Il documento deve essere chiaro, rappresentare nel modo più veritiero e corretto possibile la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione ed il risultato economico.

Qualora, successivamente all'approvazione del bilancio preventivo, si siano verificati fatti giudicati dal Presidente rilevanti e tali da rendere le previsioni non più veritiere e corrette, il Presidente, coadiuvato dal personale amministrativo, senza indugio, predisporrà le variazioni al bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

È fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la distinzione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di O.n.l.u.s che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a essa direttamente connesse.

TITOLO X – CLAUSOLA ARBITRALE

Art. 21) – Collegio Arbitrale

Tutte le controversie tra i Soci e l'Associazione, fra i Soci e l'Amministrazione e/o Liquidatori, sorte in dipendenza del personale Statuto, saranno decise da un Arbitro nominato d'accordo tra le parti o, in caso di disaccordo, a un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, nominati uno per ciascuna delle parti ed il terzo in comune accordo dai primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Cuneo, al quale le competerà altresì la nomina del secondo arbitro, nel caso in cui le parti cui spetta tale designazione non vi abbia provveduto entro i venti giorni dalla nomina del primo arbitro.

L'Arbitro o il Collegio arbitrale emetterà il proprio lodo facendo applicazione di norme di diritto, ma senza vincolo di forma e di procedura, provvedendo anche circa il carico delle spese.

Il lodo deve essere pronunciato entro novanta giorni dalla data della costituzione dell'ufficio arbitrale.

TITOLO XI – SCIOGLIMENTO E NORME DI CHIUSURA

Art. 22) – Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 23) – Rinvio ed altre leggi.

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle Leggi in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Dronero, 29 luglio 2000